



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0004643-P-02/11/2018

I.6.b.a/2018/4167



304142409

Ministero della salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione

OGGETTO: Ordinanza del Ministero della Sanità 2 maggio 1986 - recante "Disposizioni contingibili e urgenti cautelari per la sanità pubblica con efficacia estesa all'intero territorio nazionale" e Ordinanza del Ministero della Sanità 7 maggio 1986 recante "Ulteriori misure per l'applicazione delle norma previste dall'ordinanza 2 maggio 1986 concernente disposizioni cautelari contingibili e urgenti ai fini della protezione della popolazione dai fenomeni di radioattività ambientale connessa all'episodio di Chernobyl"

Con la nota 7.8.2018, n. 32416, che si riscontra, codesta Direzione Generale ha chiesto a questo Ufficio di voler esprimere un parere circa l'attuale vigenza dell'ordinanza del Ministero della Sanità 7 maggio 1986 (attuativa della precedente ordinanza 2 maggio 1986) recante disposizioni contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, a seguito dell'incidente nucleare di Chernobyl riguardanti nello specifico le modalità di etichettatura del latte U.H.T. destinato al consumo alimentare diretto.

Più in dettaglio, è stato evidenziato che con successiva circolare del Ministero della Sanità del 3 dicembre 1991, n. 24 - recante disposizioni in applicazione della L. 3 maggio 1989, n. 169 - era stato previsto (punto 1.4): "Fino a quando non sarà abrogata l'ordinanza ministeriale 7 maggio 1986 (Provvedimenti urgenti a seguito dell'incidente nucleare di

Chernobyl) è obbligatoria l'indicazione sulle confezioni di latte UHT e di latte sterilizzato della data di produzione che si identifica con la data del giorno del confezionamento."

Ciò premesso, si ritiene di poter concordare con quanto affermato dall'intestata Direzione Generale circa la non attualità e, conseguente, inefficacia della menzionata ordinanza ministeriale 7 maggio 1986 per le seguenti ragioni.

1. In primo luogo occorre tenere in debita considerazione che le ordinanze del Ministero della Sanità di cui all'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 sono atti di carattere normativo emanati (anche per l'intero territorio nazionale) per far fronte a situazioni di immanenza, trovando il proprio presupposto in una situazione necessitata.

Pertanto, presupposti per l'emanazione (e per la conseguente vigenza) sono l'urgenza, intesa quale indifferibilità dell'atto, dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia gli interessi pubblici e la contingibilità, dettata dalla straordinarietà, accidentalità ed imprevedibilità dell'evento, a cui si aggiunge la temporaneità. Quest'ultima è caratteristica che attiene agli effetti in relazione alla cessazione dello stato di necessità.

Le ordinanze in oggetto, aventi carattere di urgenza legato alla specifica vicenda di Chernobyl (in quanto finalizzate alla esclusione dal commercio di latte prodotto nel periodo di massima contaminazione), ad oggi possono considerarsi non più attuali, essendo cessato lo stato (di fatto) di necessità da cui era sorto il bisogno di emanare una norma a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

A conferma di quanto sostenuto, si evidenzia che è prassi (in caso di perdurante stato di necessità ed urgenza) emanare successive ordinanze di proroga del termine (solitamente indicato) delle precedenti ordinanze del Ministero della Sanità.

In assenza di proroga, quindi, e venuto meno il presupposto fattuale di carattere straordinario, si ritiene che l'ordinanza de qua abbia, come correttamente sostenuto da codesta Direzione Generale, esaurito il suo effetto.

Di non minore importanza è, poi, la considerazione per cui l'intera normativa nazionale deve conformarsi alle disposizioni comunitarie e, in particolare, alla normativa

regolamentare comunitaria, direttamente applicabile all'interno dell'ordinamento nazionale.

Come evidenziato dalla Direzione richiedente, il quadro normativo in materia, tanto di produzione e di commercializzazione del latte, quanto di etichettatura dello stesso è mutato a seguito dell'entrata in vigore del Pacchetto Igiene e delle norme dettate dal Regolamento UE 1169/2011.

Pertanto, anche alla luce di tale seconda considerazione, l'ordinanza del Ministero della Sanità 7 maggio 1986 deve ritenersi non più efficace in quanto contrastante con normativa di carattere sovranazionale direttamente applicabile.

Ciò premesso, si ritiene di poter concordare con l'avviso di codesta Direzione circa l'opportunità di predisporre una nota circolare esplicativa dell'avvenuto superamento dell'ordinanza 7 maggio 1986 e degli obblighi da essi imposti.

Appare altresì opportuno che, nell'ambito della suddetta circolare, siano specificati gli obblighi di etichettatura introdotti di regolamenti sopra citati.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Avv. Francesco MELONCELLI)
